

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (MO) E DEGLI 8 COMUNI AD ESSA ADERENTI.

Premessa	p. 2
Articolo 1 - Oggetto	p. 3
Articolo 2 - Durata – Rinnovo – Proroga	p. 3
Articolo 3 - Importo a base di gara	p. 3
Articolo 4 - Criterio di aggiudicazione	p. 4
Articolo 5 - Prestazioni	p. 4
Articolo 6 - Nomina del Medico Competente	p. 7
Articolo 7 - Luogo di esecuzione delle visite mediche	p. 7
Articolo 8 - Modalità di svolgimento delle prestazioni	p. 7
Articolo 9 - Obblighi a carico dell’Unione	p. 9
Articolo 10 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto	p. 9
Articolo 11 - Verifica di regolare esecuzione	p. 9
Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti	p. 10
Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari	p. 10
Articolo 14 - Assicurazione	p. 10
Articolo 15 - Fideiussione	p. 11
Articolo 16 - Inadempienze e penali	p. 11
Articolo 17 - Risoluzione del contratto	p. 11
Articolo 18 - Esecuzione del servizio in danno all’affidatario	p. 12
Articolo 19 - Recesso	p. 12
Articolo 20 - Spese contrattuali	p. 12
Articolo 21 - Infortuni e danni	p. 12
Articolo 22 - Riservatezza e protezione dei dati personali	p. 12
Articolo 23 - Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.	p. 13
Articolo 24 - Controversie	p. 13
Articolo 25 - Norme di rinvio	p. 13

Premessa

L'Unione "Terre di Castelli" di Vignola (Modena) aggrega otto comuni (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) con una popolazione di circa 87 mila abitanti e un territorio che si estende su una superficie complessiva di 312,15 Km².

L'Unione di Comuni Terre di Castelli (in seguito denominata anche Unione o Amministrazione) ed i Comuni ad essa aderenti, ai sensi di apposita convenzione, gestiscono in forma unitaria presso l'Unione stessa - Servizio Risorse Umane - il servizio di Sorveglianza Sanitaria, incluso l'incarico del Medico competente, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Nella tabella che segue si indica, per ciascun ente dell'area dell'Unione, il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 ed il numero indicativo delle relative sedi di lavoro, rispetto alle quali, eventuali interventi di razionalizzazione/riorganizzazione potranno comportare modifiche ai dati riportati.

Ente	Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2018	Numero indicativo sedi di lavoro
Unione Terre di Castelli	200	20
Comune di Vignola	75	6
Comune di Guiglia	17	2
Comune di Castelvetro di Modena	42	3
Comune di Castelnuovo Rangone	42	8
Comune di Marano sul Panaro	16	3
Comune di Savignano sul Panaro	29	3
Comune di Spilamberto	44	3
Comune di Zocca	20	3
Totali	485	51

Presso gli enti può essere inoltre assunto, in numero variabile, personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per esigenze temporanee, eccezionali e sostitutive. A titolo esemplificativo, nel corso del 2018 il numero complessivo dei dipendenti assunti a tempo determinato presso i 9 enti e con rapporto di durata superiore a 6 mesi ammonta a n° 60 unità, con differenti profili professionali (ad esempio: assistente sociale, inserviente/esecutore mensa, autista di scuolabus, istruttore amministrativo o tecnico, ecc.).

Le principali mansioni lavorative espletate presso gli enti dell'area dell'Unione sono le seguenti, per le quali si indica il numero complessivo, medio, degli addetti attualmente presenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

MANSIONE	N° addetti
Impiegati addetti al videoterminale	388
Operai e collaboratori tecnici	29
Addetti cimiteriali (attività di supporto)	3
Agenti e Ispettori di Polizia	59
Inservienti /esecutori Mensa	5
Educatori professionali	14
Assistenti sociali**	28
Autisti scuolabus	7
Messi o commessi **	5
Farmacisti**	7

** profili non soggetti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria secondo il protocollo medico in essere.

Articolo 1 - Oggetto

1. L'Unione Terre di Castelli, titolare delle funzioni di coordinamento e gestione del servizio in oggetto per gli 8 Comuni aderenti, in continuità con il passato, intende affidare in appalto, ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il servizio di sorveglianza sanitaria del personale di tutta l'area dell'Unione attraverso la nomina del Medico competente previsto dal T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. L'affidamento avrà quindi per oggetto le attività proprie del servizio di sorveglianza sanitaria previste dal Titolo I Capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., incluso l'incarico del Medico Competente, da espletare a favore di tutti i lavoratori dell'Unione Terre di Castelli e degli 8 Comuni ad essa aderenti.

3. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intendono comprese:

- tutte le attività proprie della sorveglianza sanitaria e del Medico competente incaricato ai sensi della normativa vigente,
- le eventuali attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici eventualmente richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi e certificati medici di propria competenza.

4. I servizi specifici richiesti, le modalità di espletamento ed i requisiti sono descritte negli articoli 5,6,7,8 del presente Capitolato.

Articolo 2 - Durata – Rinnovo – Proroga

1. La durata dell'affidamento sarà triennale (36 mesi) e decorrerà dalla data di stipula del contratto. In caso di necessità ed urgenza si potrà dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della sua stipulazione mediante verbale di consegna sotto le riserve di legge, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste.

2. L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 36 mesi, per un importo complessivo di € 48.000,00, esente Iva e al netto di altre imposte e contributi di legge. L'Amministrazione Contraente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto originario.

3. La durata del contratto potrà essere prorogata, per ulteriori sei mesi, per far fronte all'espletamento delle procedure di gara necessarie all'individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario secondo le previsioni di cui al comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni (importo stimato € 8.000,00).

4. Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 - lett. a) e comma 12 del Codice, in caso di eventuale aumento delle prestazioni oggetto dell'appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto (importo stimato € 19.200,00).

Articolo 3 – Importo a base di gara

1. L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è stabilito in **€ 48.000,00**, esente IVA ai sensi di legge (art. 10, n. 18 DPR 633/72), per la durata contrattuale prevista di n. 36 mesi.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo
1	Servizi medici specialisti (dettaglio indicato in tabella art. 5)	85121200-5	P	48.000
Importo totale a base di gara				48.000

2. L'ammontare complessivo dell'affidamento, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, per la sua intera durata, comprensiva delle opzioni di rinnovo e proroga di cui all'articolo precedente, è di € **123.200,00**, esente IVA ai sensi di legge (art. 10, n. 18 DPR 633/72); tale somma è stimata sulla previsione annuale di un ammontare pari ad € 16.000 oltre all'eventuale proroga e all'importo dovuto per eventuale richiesta di aumento prestazioni fino a concorrenza massima di 1/5 (art. 2).

3. I costi determinati in relazione alle misure di sicurezza, in considerazione della natura dei servizi oggetto di affidamento, sono pari ad € 0,00 in quanto non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI né di indicare la stima degli oneri relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario, in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico lo stesso di ogni rischio e/o alea.

5. L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'amministrazione contraente previste nel bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione

1. L'affidamento avverrà tramite procedura aperta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016) e si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione dell'Emilia-Romagna (SATER).

3. Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice si è ritenuto opportuno non suddividere il presente affidamento in lotti in considerazione dell'unitarietà dei servizi da prestarsi. Le prestazioni da acquisire sono infatti in prevalenza tipiche e direttamente erogabili dal Medico competente incaricato; le prestazioni mediche/sanitarie di carattere più specialistico sono esigue, per tipologia e varietà (ECG, visita oculistica/campo visivo, esami bio-umorali, indicati nella tabella in calce all'art. 4) e comunque strettamente correlate all'attività valutativa del medico e quindi al rilascio da parte dello stesso delle certificazioni di idoneità alle mansioni.

Articolo 5 - Prestazioni

1. L'appaltatore dovrà garantire gli elementi di seguito richiesti che dovranno essere compiutamente descritti (unitamente agli elementi previsti nei successivi artt. 6, 7,8) nella proposta tecnica-organizzativa del servizio che si intende offrire:

a) Disponibilità del Medico Competente, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. e delle norme di legge vigenti. In fase di presentazione dell'offerta,

dovrà essere indicato il professionista designato ad assumere l'incarico di medico competente, nonché del sostituto, intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

b) Adempimento degli obblighi previsti dall'art. 25 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in capo al Medico Competente, ovvero collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

c) Programmazione ed espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/2008, comprensivo di:

- visita medica preventiva (intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica);
- visita medica periodica (per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica);
- visita medica su richiesta del lavoratore (qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica);
- visita medica in occasione del cambio di mansione (onde verificare l'idoneità alla mansione specifica);
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla normativa vigente);
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi (al fine di verificare l'idoneità alla mansione);
- visite e accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, in base alla normativa vigente;
- visite per il rilascio, ai sensi di legge, degli attestati inerenti la flessibilità della astensione obbligatoria dal lavoro in caso di gravidanza.

d) Predisposizione ed effettuazione accertamenti sanitari per l'accesso al Corpo di Polizia locale di cui alle Direttive regionali vigenti (attuale Direttiva RER n. 278 del 14/2/2005 e s.m.i.) in funzione della valutazione finale che verrà espressa dall'organo competente.

e) Predisposizione ed effettuazione di eventuali, necessarie, visite specialistiche ed esami clinici, inclusi gli accertamenti tesi ad escludere l'assunzione di droghe sostanze psicotrope, alcool per le mansioni che richiedono tali verifiche.

f) Predisposizione e aggiornamento annuale del Piano/Protocollo di sorveglianza sanitaria che stabilisca per ciascun ente dell'area dell'Unione, sulla base delle specifiche mansioni dei lavoratori e dei relativi rischi, la tipologia degli accertamenti sanitari da effettuare e la relativa periodicità.

g) Emissione, dopo ogni visita effettuata, del giudizio di idoneità alla mansione (idoneità parziale / inidoneità temporanea / inidoneità permanente) e per le lavoratrici in gravidanza che ne facciano richiesta dell'attestato per il posticipo (flessibilità) della astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza; consegna dei giudizi stessi e dei certificati/attestati ai lavoratori interessati e al servizio di riferimento dell'Unione (copia per il datore di lavoro).

h) Istituzione, gestione ed archiviazione, anche presso la sede messa a disposizione dall'Unione, delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; consegna al

lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni relative alla sua conservazione.

i) Consegna-al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016, e con salvaguardia del segreto professionale.

l) Informazione e spiegazione ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza in merito al significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e ai risultati degli accertamenti sanitari espletati.

m) Partecipazione alla riunione periodica indetta ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/2008 e in occasione della stessa, predisposizione e presentazione di un'analisi sintetica dei dati relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ultimo anno, riassunti in un apposito documento, redatto ai sensi di legge, da consegnare anche alla Struttura referente dell'Unione.

n) Partecipazione ad incontri che si rendessero necessari, richiesti dal Medico stesso o dall'Unione.

o) Effettuazione, ai sensi di legge, dei sopralluoghi periodici presso le sedi di lavoro che si trovano nella disponibilità dell'Unione e dei Comuni aderenti (inclusi tutti i siti di nuovo insediamento successivi alla data di inizio servizio), eventualmente anche in forma congiunta con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; redazione per ciascun sopralluogo di apposito verbale sottoscritto e trasmesso al servizio referente dell'Unione.

p) Espletamento dei servizi di segreteria necessari, consistenti ad esempio nell'interfacciarsi con il personale del servizio referente dell'Unione e, qualora necessario, con i referenti dei vari enti aderenti, per l'organizzazione delle visite mediche, degli accertamenti sanitari e in generale delle attività di sorveglianza sanitaria o comunque di competenza del Medico incaricato.

q) Trasmettere, esclusivamente per via telematica, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B (comma 1 Art. 40 D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

r) Comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. al Ministero della salute entro i termini previsti dalla vigente normativa.

In via presunta, le principali prestazioni che potranno rendersi necessarie nel periodo di affidamento dei servizi in oggetto, sono identificabili e quantificabili come segue (suscettibili di variazioni in base alle effettive necessità e/o ai cambiamenti organizzativi e di attività che coinvolgessero gli enti interessati):

Prestazione	Quantità indicativa nel triennio
Visita medica	530
Visiotest	200
Audiometria	60
Spirometria	150
ECG	10
Test verifica assenza tossicodipendenza (primo livello)	180
Esami bio-umorali: emocromo, urine, GGT, GPT, GOT, creatinina, glicemia,	10

marker, epatite B e C	
Visita oculistica e campo visivo	10
Sopralluoghi ambienti di lavoro	40
Incontri con Datori di Lavoro, Servizio Prevenzione, partecipazione alle riunioni periodiche annuali, ecc.	12

Articolo 6 - Nomina del Medico Competente

1. Si richiede al fine di garantire omogeneità di intervento e semplificazione organizzativa, l'individuazione di un unico Medico competente che espleti la propria attività con continuità, a favore di tutti i lavoratori dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti. Oltre al Medico competente incaricato dovrà essere previsto un secondo Medico competente, in qualità di sostituto che opererà, in caso di impossibilità del primo medico a svolgere il proprio servizio, per motivi eccezionali e temporanei o dal quale farsi coadiuvare per attività particolari o gravose.

2. I suddetti medici dovranno fare parte dell'organico del soggetto affidatario ed i relativi nominativi e recapiti (telefono, e.mail, indirizzo) dovranno essere comunicati, unitamente alla attestazione del possesso dei titoli e requisiti di legge necessari ad espletare l'incarico di medico competente, al referente dell'Unione entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento dei servizi da parte dell'Unione stessa.

Articolo 7 - Luogo di esecuzione delle visite mediche

1. Le visite mediche di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008 relative al personale assegnato alle sedi di lavoro dell'Unione e degli enti aderenti dovranno essere rese dal Medico competente, che si doterà al fine della necessaria strumentazione portatile, presso i locali messi a disposizione dall'Unione Terre di Castelli.

2. Le visite e gli accertamenti specialistici, diagnostici e clinici che non potranno, per ragioni sanitarie, essere effettuati nelle sedi dell'amministrazione, dovranno essere svolti presso gli ambulatori medici messi a disposizione dal soggetto affidatario che dovranno essere ubicati entro e non oltre 40 km dalla sede legale dell'Unione Terre di Castelli, ubicata a Vignola (MO) in via Bellucci n. 1.

Articolo 8 - Modalità di svolgimento delle prestazioni

1. Le attività indicate al precedente art. 4 saranno svolte personalmente dal Medico competente incaricato, il quale, soltanto qualora consentito dalla legge e previo accordo con l'Unione, potrà avvalersi dell'assistenza o della collaborazione di personale da lui individuato, in possesso di idonea specializzazione e competenza, con assunzione completamente a carico dell'affidatario di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

2. Il Medico competente svolgerà il proprio incarico e le proprie attività per tutta la durata dell'affidamento in forma continuativa e, ferme restando le periodicità programmate nel protocollo degli accertamenti sanitari, garantirà per l'espletamento delle visite mediche di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008 la propria presenza presso le sedi individuate dall'Unione almeno n° 2 (due) volte al mese, nei giorni e negli orari che verranno concordati con il referente dell'Unione. La suddetta periodicità potrà essere incrementata o ridotta nei diversi periodi dell'anno, previo accordo con l'Unione, in base alle effettive esigenze.

3. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D.lgs. 81/2008, il servizio preposto dell'Unione la inoltrerà tramite e.mail al Medico Competente il

quale, previa verifica della necessità a procedere, provvederà a fissare la data della visita entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta stessa da parte dell'Unione.

4. Le eventuali visite urgenti o imprevedibili che si rendessero necessarie in date diverse da quelle programmate di cui al precedente punto 2, saranno effettuate dal Medico competente, previo riscontro dell'effettiva necessità a procedere, prima possibile, anche presso il proprio ambulatorio (qualora ubicato entro e non oltre 40 km dalla sede legale dell'Unione Terre di Castelli, come da art. 6), comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta, tramite e.mail, da parte dell'Unione.

5. La visita medica precedente alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera *e-ter*) del D.lgs. n. 81/2008 (assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni), sarà richiesta dall'Unione o al Medico e dovrà di norma essere effettuata dal Medico Competente entro il terzo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente stesso.

6. L'Unione inoltrerà, di norma, tutte le richieste di visita o prestazioni tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Medico competente. Le scadenze temporali a procedere da parte del Medico indicate nei precedenti articoli decorreranno pertanto dalla data di invio delle e.mail da parte dell'Unione.

7. Eventuali, diversi, accertamenti sanitari non previsti dal presente capitolato, che fossero ritenuti necessari dal Medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione, saranno gestiti ed effettuati dal Medico stesso anche presso la propria struttura di appartenenza o, se necessario, presso altri centri specialistici appositamente individuati di concerto e previa comunicazione scritta all'Unione che ne sopporterà gli eventuali oneri aggiuntivi.

8. Il Medico Competente, dopo l'espletamento delle visite mediche effettuate ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/2008 o finalizzate al rilascio dell'attestato per la flessibilità della astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza, dovrà trasmettere al servizio preposto dell'Unione entro 3 giorni lavorativi dalla conclusione delle visite stesse, il giudizio finale (copia per il datore di lavoro).

9. Il Medico Competente dovrà comunicare entro 3 giorni lavorativi dalla conclusione di ogni visita al servizio preposto dell'Unione, via mail, i nominativi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti stabiliti.

10. Il giudizio di idoneità e gli esiti delle visite mediche dovranno essere tempestivamente allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del D. lgs. 81/2008.

11. I rapporti con il Medico Competente saranno tenuti dal personale appositamente individuato dall'Unione, attualmente collocato presso il servizio Risorse Umane che, in particolare:

- comunicherà al Medico Competente per ogni data di visita che sarà fissata, sulla base del Piano di sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico, gli specifici nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica;
- comunicherà al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a tutte le altre visite ed accertamenti sanitari previste dalla legge e dal presente capitolato;
- informerà ed aggiornerà il Medico in merito alle variazioni relative al personale in servizio presso gli enti (ad es. nuove assunzioni, pensionamenti, presenza di altre tipologie di lavoratori, ecc.);
- provvederà di norma alla convocazione dei dipendenti da sottoporre a visita medica,
- si renderà in generale disponibile a collaborare con il Medico competente al fine del corretto espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle altre attività di competenza.

12. Tutti i documenti (relazioni, verbali, ecc.) prodotti dal Medico competente - ad esclusione dei giudizi/certificati medici - o da personale specializzato dallo stesso individuato nei casi previsti, dovranno essere consegnati all'Unione, appositamente firmati, anche in formato elettronico.

13. Le comunicazioni scritte tra il Medico competente ed il servizio preposto dell'Unione dovranno avvenire di norma tramite posta elettronica ordinaria per consentire celerità e snellezza. Tutte le comunicazioni che non richiederanno forma scritta avverranno telefonicamente al numero che dovrà necessariamente essere messo a disposizione dal Medico competente.

14. Non sarà ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente, del Medico sostituto e dello staff eventualmente previsto, dopo l'affidamento del servizio in parola ed in particolare dopo la nomina da parte dei datori di lavoro del Medico stesso (e del suo sostituto), salvo che l'Unione, sentiti preliminarmente i datori di lavoro, accetti espressamente la variazione.

15. Il Medico competente dovrà comunicare al servizio preposto dell'Unione i periodi di propria assenza con 10 giorni lavorativi di preavviso, segnalando o confermando contestualmente i recapiti (telefonici ed e.mail) del Medico competente sostituto.

Articolo 9 - Obblighi a carico dell'Unione

1. L'Unione, oltre ad adempiere a quanto previsto all'art. 8 si impegnerà a fornire tempestivamente al Medico competente, direttamente o per il tramite dei Comuni aderenti, tutte le informazioni necessarie per il corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti e ad impartire specifiche direttive affinché il personale dipendente dell'Unione e dei Comuni aderenti, nell'ambito delle competenze attribuite, cooperi con il Medico per garantire l'espletamento delle proprie attività.

2. L'Unione si impegnerà, altresì, a comunicare al soggetto affidatario i nominativi ed i recapiti dei Referenti per l'esecuzione del contratto.

Articolo 10 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

1. In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto, in tutto o in parte, non sarà ammesso. Sarà vietata anche la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto.

2. La successione del contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessazione di azienda o di ramo di azienda sarà efficace nei confronti dell'Unione solo qualora sia alla stessa notificata e dalla stessa accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al nuovo soggetto risultante dalle suddette operazioni.

3. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituiranno causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Articolo 11 - Verifica di regolare esecuzione

1. Tutte le prestazioni rese, previste dal presente capitolato, saranno soggette a verifica da parte dell'Unione al fine di valutare il rispetto delle condizioni pattuite.

2. Relativamente a tutte le tipologie di visite mediche previste, accertamenti ed altre prestazioni previsti dal presente capitolato, il servizio incaricato dell'Unione effettuerà le verifiche di regolare esecuzione entro 15 giorni dalla consegna dei report di attività che il soggetto affidatario dovrà allegare alle fatture (ai sensi dell'art. 12). In caso di verifica negativa il servizio referente

provvederà a segnalare l'eventuale inadempienza al Dirigente/Funziario Responsabile del contratto il quale provvederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

3. Relativamente alle attività integrative alla Sorveglianza sanitaria (quali ad esempio, sopralluoghi nelle sedi di lavoro, partecipazione alla riunione annuale ex art. 35 D.lgs. 81/2008 ed altri incontri programmati, stesura di relazioni, attività di consulenza, ecc.), il servizio incaricato dell'Unione provvederà a verificare l'effettivo svolgimento delle stesse da parte del Medico competente nelle modalità concordate. In caso di inadempienza il responsabile del procedimento stabilirà un termine massimo di 15 giorni lavorativi entro il quale il soggetto affidatario dovrà conformarsi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16 e l'eventuale risoluzione del contratto.

Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza quadrimestrale in base all'attività sanitaria effettivamente svolta. Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da una relazione che contenga la descrizione analitica delle prestazioni rese nel periodo di riferimento (indicando la tipologia delle prestazioni e la relativa quantità).

2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, CIG (codice Identificativo gare), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Le fatture saranno intestate all'Unione Terre di Castelli (il codice univoco dell'ufficio competente a liquidare è: SLAF7H).

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente capitolato, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

2. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi di legge ed il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi in parola costituirà causa di risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Assicurazione

1. L'affidatario con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità civile professionale per danni arrecati a terzi (tra cui l'Unione e gli Enti ad essa aderenti), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed affidata mediante appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, tenendo sollevate da ogni responsabilità le amministrazioni. Tale copertura dovrà ottemperare alle prescrizioni previste dalla

Legge, avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 e comprendere anche i Danni Patrimoniali e non Patrimoniali derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente presso Enti, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 15 - Fideiussione

1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.eii., l'affidatario a garanzia dell'osservanza degli impegni che assumerà, presterà apposita garanzia fideiussoria con le modalità indicate nel bando di gara.

Articolo 16 - Inadempienze e penali

1. Nei casi di mancato rispetto, senza giustificato motivo, da parte del soggetto affidatario e del Medico competente, di uno qualunque degli obblighi e requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del presente capitolato o di uno qualunque degli obblighi posti in capo al Medico competente dal D. lgs. 81/2008 per fatti a questi imputabili, sarà applicata per ogni singola inadempienza una sanzione di importo variabile da un minimo di € 100,00 (cento/00) a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), in rapporto alla gravità dell'inadempienza. E' fatta salva la facoltà dell'Unione di procedere, per le fattispecie più gravi e/o ripetute, alla risoluzione del contratto.

2. In tutti i casi che comporteranno l'applicazione delle penali del contratto, l'Amministrazione provvederà a contestare in forma scritta al contraente il relativo inadempimento. Qualora entro otto giorni lavorativi non pervengano dal contraente motivazioni che, a giudizio dell'Amministrazione, escludano l'imputabilità dell'inadempimento al contraente stesso, verranno applicate le relative penali o verrà risolto il contratto.

3. Previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione presentate dal contraente, l'Amministrazione potrà disporre una deroga dei termini temporali di cui sopra, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

4. L'importo delle somme corrispondenti alle inadempienze contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno, verranno trattenute direttamente sull'importo fatturato relativo al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento e sul deposito cauzionale dovuto che, in tal caso, dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituito.

5. Ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, si prevede espressamente che, in ogni caso, l'applicazione delle penali non escluda la risarcibilità del danno ulteriore.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni contestate e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

2. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell'appalto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

3. Costituiscono causa di risoluzione del contratto oltre a quelle indicate all'art. 108 D.lgs 50/2016 i seguenti casi:

- qualora ricorra la violazione di quanto stabilito all'art. 10 in materia di subappalto o cessione del contratto;

- nel caso previsto dall'art. 13 per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi in parola;
- nei casi previsti all'art. 16 per le inadempienze più gravi e ripetute imputabili al soggetto affidatario;
- nei casi di violazione di quanto previsto in materia di assicurazione (art. 14);
- nei casi di inosservanza grave e/o ripetuta di quanto previsto dal contratto stipulato, dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

4. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra non spetterà al soggetto affidatario alcun indennizzo e l'Unione avrà facoltà di incamerare la fideiussione e, ove ciò non bastasse, di agire per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Articolo 18 - Esecuzione del servizio in danno all'affidatario

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto ai precedenti articoli, qualora il soggetto affidatario ometta di espletare, in tutto o in parte, i servizi dovuti, l'Unione potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando al soggetto inadempiente i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Unione.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni, l'Unione potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fideiussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Articolo 19 - Recesso

1. L'Unione potrà recedere dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico, anche conseguenti al mutare dei presupposti giuridici e legislativi nonché conseguenti al mutare delle attuali forme di gestione del servizio oggetto del presente contratto.

2. Qualora il soggetto affidatario dovesse recedere dal contratto stipulato prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Unione potrà rivalersi sulla fideiussione residua, oltre ad agire per gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà, inoltre, addebitata all'affidatario la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della prestazione di servizio ad altro soggetto a titolo di risarcimento danni.

Articolo 20 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente affidamento ed al contratto conseguente, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 21 - Infortuni e danni

1. L'aggiudicatario è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Unione

Articolo 22 - Riservatezza e protezione dei dati personali

1. L'affidatario si impegnerà ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio in oggetto, in conformità alle normative vigenti.

2. Il soggetto affidatario dovrà operare nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ad adempiere agli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati.

3. I dati forniti dagli offerenti all'Unione saranno trattati secondo le norme in materia di pubblici appalti. I concorrenti autorizzano l'Unione, per il fatto stesso di presentare offerta, al trattamento dei propri dati.

Articolo 23 – Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.

1. L'Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.htm

2. Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 24 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione o interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Modena.

Articolo 25 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.